

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-596/20 - 1

### Causa C-596/20

#### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

12 novembre 2020

**Giudice del rinvio:**

Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)

**Data della decisione di rinvio:**

28 settembre 2020

**Ricorrente:**

DuoDecad Kft.

**Resistente:**

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione dei ricorsi dell'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria)

---

Nel procedimento amministrativo avviato per la definizione del contenzioso in materia tributaria (omissis) promosso dalla DuoDecad Kft. [(omissis) Budapest (omissis)], ricorrente, contro la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione dei ricorsi dell'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) [(omissis) Budapest (omissis)], resistente, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) ha pronunciato la seguente

#### Ordinanza

Questo giudice promuove un procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sottoponendole le seguenti questioni:

**1. Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva 2006/112 del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che l'acquirente della licenza del know-how — una società stabilita in uno Stato**

**membro dell'Unione (nel caso del procedimento principale, in Portogallo) — non è il prestatore dei servizi disponibili su un sito internet agli utenti finali, e pertanto non può essere la destinataria del servizio di assistenza tecnica per il know-how appartenente al soggetto passivo, il quale è stabilito in un diverso Stato membro (nel caso del procedimento principale, in Ungheria), a titolo di subcontraente, bensì debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo presta tale servizio alla società che ha concesso la licenza del know-how e che è stabilita in quest'ultimo Stato membro, in circostanze in cui l'acquirente della licenza:**

- a) disponeva di uffici locati nel primo Stato membro, dell'infrastruttura informatica e di un ufficio, di personale proprio e di ampia esperienza nel settore del commercio elettronico, e il cui proprietario aveva estese relazioni internazionali e un amministratore qualificato in materia di commercio elettronico;
- b) aveva ottenuto il know-how che rifletteva i processi di funzionamento dei siti internet e dei loro aggiornamenti, forniva pareri al riguardo, suggeriva modifiche a tali processi e le approvava;
- c) era la destinataria dei servizi prestati dal soggetto passivo sulla base di tale know-how;
- d) riceveva regolarmente rapporti sulle prestazioni effettuate dai subcontraenti (in particolare sul traffico dei siti internet e sui pagamenti effettuati a partire dal conto bancario);
- e) aveva registrato a proprio nome i domini internet che consentivano l'accesso ai siti internet;
- f) figurava nei siti internet in qualità di prestatore del servizio;
- g) eseguiva in proprio le attività volte a preservare la popolarità dei siti internet;
- h) concludeva in proprio i contratti con i collaboratori e i subcontraenti necessari per la prestazione del servizio (in particolare con le banche che offrivano il pagamento tramite carta bancaria sui siti internet, con gli autori che fornivano il contenuto accessibile sui siti internet e con i webmaster che promuovono il contenuto);
- i) disponeva di un sistema completo di incasso dei ricavi provenienti dalla prestazione del servizio in questione agli utenti finali, quali conti bancari, una facoltà di disposizione esclusiva e completa su tali conti, una banca dati degli utenti finali che consentiva di emettere fatture per la prestazione del servizio intestate a questi ultimi e un programma di fatturazione specifico;

j) indicava sui siti internet la propria sede nel primo Stato membro quale servizio fisico di assistenza al cliente, e

k) è una società autonoma sia rispetto al concedente la licenza sia rispetto ai subcontraenti ungheresi incaricati dell'esecuzione di taluni processi tecnici descritti nel know-how,

tenendo altresì conto di quanto segue: i) le circostanze di cui sopra sono state confermate dall'autorità competente del primo Stato membro, in qualità di organismo idoneo a verificare tali circostanze oggettive e verificabili da parte di terzi; ii) il fatto che la società di tale Stato membro non potesse avvalersi di un prestatore di servizi di pagamento che garantisse l'incasso del pagamento con carta bancaria sul sito internet costituiva un ostacolo oggettivo alla prestazione del servizio nell'altro Stato membro, con la conseguenza che la società stabilita in tale medesimo Stato membro non ha mai eseguito la prestazione del servizio disponibile sui siti internet, né prima né dopo il periodo in questione; e iii) la società che ha acquisito la licenza e le sue società collegate hanno tratto un vantaggio dalla gestione del sito internet superiore, nel complesso, alla differenza risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA nel primo e nel secondo Stato membro.

**2. Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che il concedente la licenza del know-how — una società stabilita nell'altro Stato membro — è il prestatore dei servizi disponibili su un sito Internet agli utenti finali, in modo tale da essere la destinataria del servizio di assistenza tecnica del know-how appartenente al soggetto passivo, a titolo di subcontraente, e nel senso che quest'ultimo non presta tale servizio alla società acquirente della licenza stabilita nel primo Stato membro, in circostanze in cui la società che ha concesso la licenza:**

a) disponeva di risorse proprie consistenti unicamente in un ufficio condotto in locazione e in un computer utilizzato dal suo amministratore;

b) aveva come unici dipendenti propri un amministratore e un consulente legale che lavorava a tempo parziale per alcune ore settimanali;

c) aveva come unico contratto il contratto di sviluppo del know-how;

d) aveva richiesto che i nomi di dominio di cui era proprietaria fossero registrati dall'acquirente della licenza in nome proprio, in base al contratto concluso con quest'ultimo;

e) non è mai figurata quale prestatore dei servizi in questione nei confronti dei terzi, in particolare gli utenti finali, le banche che offrivano il pagamento tramite carta bancaria sui siti internet, gli autori del contenuto accessibile sui siti internet e i webmaster che promuovono il contenuto;

f) non ha mai emesso documenti giustificativi relativi ai servizi disponibili sui siti internet, ad eccezione della fattura relativa ai diritti di licenza, e

g) non disponeva di un sistema (quali conti bancari e altre infrastrutture) che consentisse l'incasso delle entrate provenienti dal servizio prestato tramite i siti internet,

tenuto conto altresì che, secondo la sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses (C-419/14, EU:C:2015:832), non appare di per sé decisivo il fatto che l'amministratore e unico azionista della società che concede la licenza sia il creatore di tale know-how e che, inoltre, lo stesso eserciti un'influenza o un controllo sullo sviluppo e sullo sfruttamento di detto know-how e sulla prestazione dei servizi basati sullo stesso, di modo che la persona fisica che è amministratore e proprietario della società che concede la licenza è anche amministratore e/o proprietario di quelle società commerciali subcontraenti — e quindi della ricorrente — che collaborano alla prestazione del servizio in qualità di subcontraenti su incarico dell'acquirente della licenza, eseguendo le rispettive funzioni indicate.

(omissis) [considerazioni procedurali di diritto interno]

## Motivi

### I. Sintesi dei fatti

L'8 ottobre 2007 KT e dodici dipendenti della Jasmin Media Group Kft. hanno costituito la società ricorrente, la cui attività principale è la programmazione informatica. Fino al 28 febbraio 2011, KT ha proceduto all'acquisto delle quote di partecipazione dei proprietari di minoranza, ad eccezione di quella detenuta da HP. La società ricorrente ha assunto professionisti con numerosi anni di esperienza e, grazie ad un ambiente tecnico stabile, è considerata leader del mercato nella diffusione di contenuti multimediali tramite internet. Il suo principale cliente era la società portoghese Lalib Lda., a carico della quale, tra il luglio e il dicembre 2009 e per tutto il 2011, ha emesso fatture per un importo complessivo di EUR 8 086 829,40 per prestazioni di servizi di assistenza, di manutenzione e di esecuzione.

La ricorrente è stata oggetto di indagine fiscale da parte della Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet Budapesti Adó- és Vámigazgatósága Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály I. Társas Vállalkozások Ellenőrzési Osztály 6. (unità di controllo delle società commerciali n. 6 del dipartimento di controllo delle società commerciali n. 1 della direzione delle imposte e delle dogane di Budapest Orientale, appartenente all'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria), conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), della az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (legge n. CLI del 2017, recante disciplina dell'amministrazione tributaria). L'indagine aveva ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto e riguardava il secondo semestre del 2009 e l'intero

esercizio 2011. A seguito dell'indagine, l'amministrazione tributaria di primo grado, con provvedimento (omissis) del 10 febbraio 2020 e tenuto conto delle osservazioni della ricorrente (omissis), ha accertato a carico di quest'ultima una differenza di 458 438 000 fiorini ungheresi (HUF), qualificata come debito tributario, e le ha imposto, inoltre, una sanzione tributaria di HUF 343 823 000, oltre interessi di mora per un importo di HUF 129 263 000.

A seguito del ricorso promosso dalla ricorrente contro il provvedimento di primo grado, la resistente ha confermato il provvedimento dell'amministrazione tributaria di primo grado con provvedimento (omissis) del 6 aprile 2020.

La società portoghese Lalib Gestao e Investimentos LDA (in prosieguo: la «Lalib») è stata costituita il 16 febbraio 1998 conformemente alla normativa portoghese e, durante il periodo considerato, la sua attività principale era la prestazione di servizi di intrattenimento per via elettronica.

I provvedimenti dell'amministrazione tributaria resistente si sono basati su una constatazione effettuata da detta amministrazione nel corso del procedimento amministrativo, secondo cui il reale destinatario dei servizi prestati alla Lalib da parte della ricorrente non era la Lalib, bensì la WebMindLicenses (in prosieguo: la «WML»).

Conformemente a quanto esposto nel ricorso da essa promosso contro i provvedimenti della resistente, la ricorrente fonda la sua domanda sulla tesi che, a suo parere, si dovrebbe dichiarare che il luogo di esecuzione della prestazione del servizio in favore della Lalib era il Portogallo, essendo soddisfatte tutte le condizioni poste dalla Corte di giustizia. A suo parere, il provvedimento della resistente sarebbe errato anche per quanto riguarda l'essenza della prestazione dei servizi elettronici di cui trattasi, vale a dire, con riferimento ai servizi forniti agli utenti, una prestazione che, erroneamente, viene assimilata allo sfruttamento tecnico diretto dei siti internet e, pertanto, non prenderebbe in considerazione il carattere sufficiente delle risorse materiali e umane richieste e il fatto che la Lalib abbia effettivamente a sua disposizione tutte le risorse necessarie alla prestazione del servizio. Il provvedimento non valuta correttamente l'essenza della fornitura di servizi elettronici. La ricorrente fa valere che, al pari di altre imprese collaboratrici, essa forniva direttamente servizi di assistenza alla Lalib e non alla WML. Secondo le motivazioni della ricorrente, il comportamento della Lalib anche su questioni che eccedono i compiti di routine non disciplinati dal know-how è attivo e positivo: essa ispeziona, supervisiona e impartisce istruzioni alle imprese del gruppo Docler e quindi anche alla ricorrente. Quanto ai contratti conclusi con la Lalib, né la WML né KT sono ivi intervenuti in qualità di destinatari, pertanto non hanno rivolto alla ricorrente richieste che spettino al destinatario dei servizi né hanno impartito istruzioni al riguardo. Per quanto riguarda l'attività connessa alla prestazione dei servizi, la Lalib esercitava il controllo degli utenti e riceveva le necessarie autorizzazioni dai loro rappresentanti. La ricorrente ha sostenuto che, nell'ambito del procedimento avviato contro la WML, la [Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók

Adóigazgatósága] (direzione dei tributi per i grandi contribuenti dell'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane) ha chiesto all'amministrazione portoghese di chiarire i fatti alla luce dei precetti contenuti nella sentenza pronunciata in tale causa. Nella sua risposta a detta richiesta internazionale, l'amministrazione portoghese ha chiaramente indicato che la Lalib era stabilita in Portogallo, che essa esercitava effettivamente, durante il periodo considerato, un'attività economica per proprio conto e a proprio rischio e che disponeva di tutte le risorse tecniche e umane necessarie a concretizzare lo sfruttamento delle conoscenze acquisite a livello internazionale. La ricorrente ritiene che l'assoggettamento della WML all'imposta in relazione alle operazioni fosse illegittimo e che la Lalib fosse effettivamente parte del contratto. Il luogo della prestazione del servizio non si trovava in Ungheria, poiché l'assenza di istituti finanziari che consentissero il pagamento tramite carta bancaria su siti internet per adulti costituiva un ostacolo oggettivo al riguardo. Per tale motivo si trovava all'estero, prima della collaborazione con la Lalib, anche il prestatore del servizio disponibile sui siti internet, che all'epoca era ancora un'impresa appartenente al gruppo Docler. In ogni caso, non era la WML, bensì la Lalib, a presentarsi verso l'esterno come il prestatore dei servizi di cui trattasi. La Lalib ha concluso i contratti in nome proprio, deteneva la banca dati dei clienti che pagavano il corrispettivo dei servizi ed era l'unica ad avere a sua disposizione le entrate provenienti dalla prestazione di tali servizi. In ogni caso, la Lalib controllava lo sviluppo del know-how e ne decideva l'attuazione. Non era indicato alcun servizio fisico di assistenza al cliente né alcun ufficio in Ungheria, bensì la sede sociale della Lalib. Ritiene che per determinare il luogo della prestazione del servizio nella presente controversia sia necessario interpretare e applicare gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva 2006/112.

Secondo la resistente, la dichiarazione di assoggettamento all'imposta contenuta nei propri provvedimenti era fondata. Essa ha fatto valere che, nel corso del precedente procedimento, la sentenza di primo grado aveva indicato che l'amministrazione tributaria doveva dimostrare che il servizio, vale a dire lo sfruttamento di un sito Internet, non fosse prestato dalla Lalib in Portogallo, ma che esso fosse in realtà a carico della ricorrente in tale causa in Ungheria, e che detta amministrazione doveva dimostrare tale elemento basandosi su fatti oggettivi, come sarebbe avvenuto in relazione ai fatti del caso di specie. L'amministrazione tributaria ha avviato un nuovo procedimento nei confronti della WML, in cui ha sostenuto che il servizio non era prestato dalla Lalib, ma dalla WML dall'Ungheria, e che il contratto di licenza di cui trattasi era fittizio. A suo parere, il presente procedimento non soddisferebbe le condizioni di diritto e di fatto necessarie per un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. Inoltre, ha precisato che, a suo avviso, per quanto riguarda le questioni sollevate su domanda della ricorrente, la Corte di giustizia, da un lato, si è già pronunciata e, dall'altro, ha dichiarato che la valutazione delle circostanze spettava al giudice del rinvio. Gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva sono già stati interpretati dalla Corte di giustizia. Ai fini dell'interpretazione delle questioni di cui trattasi, nel procedimento avviato su richiesta della WML, il Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del

lavoro di Budapest) ha avviato, a richiesta della ricorrente in tale causa, un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, in cui quest'ultima ha chiaramente definito i criteri in base ai quali il giudice nazionale può decidere quale sia il luogo di prestazione del servizio agli utenti finali. Nella sua pronuncia, la Corte ha interpretato proprio le citate norme del diritto dell'Unione.

## II. Descrizione del diritto nazionale

Per quanto riguarda le norme relative al luogo di esecuzione contenute nella az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (legge n. CXXVII del 2007 relativa all'imposta sul valore aggiunto), sia le parti sia il giudice del rinvio ritengono che [le norme relative al luogo di esecuzione contenute in detta legge] siano conformi alle disposizioni della direttiva IVA, la quale prevede che, in caso di prestazioni di servizi resi a una persona che non è soggetto passivo, il luogo della prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore del servizio ha fissato la sede.

Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che, per rispondere alla questione di stabilire chi possa essere ritenuto il prestatore del servizio, occorre esaminare anzitutto il rapporto contrattuale tra il destinatario e il prestatore di detto servizio, sebbene, alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nel precedente procedimento in cui la WML è stata parte, **le amministrazioni tributarie portoghese e ungherese, nella qualità di amministrazioni tributarie di Stati membri, in base a quanto risulta da detta sentenza, hanno assunto posizioni diverse circa il luogo in cui il servizio è stato effettivamente prestato.**

## III. Motivi per cui è necessario il rinvio pregiudiziale

Secondo il ragionamento giuridico del giudice del rinvio, nell'ambito del presente contenzioso, per risolvere la controversia tra le parti è necessario interpretare il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva 2006/112 del Consiglio, e che tale interpretazione sia applicata dal giudice nazionale. Nel contesto di fatto del procedimento principale, occorre rilevare che le amministrazioni tributarie portoghese e ungherese, in qualità di amministrazioni tributarie di Stati membri, hanno trattato la stessa operazione economica in modo diverso dal punto di vista fiscale. Entrambi gli Stati membri hanno dichiarato di essere legittimati a riscuotere l'IVA relativa all'operazione di cui trattasi.

(omissis) [ragionamento ripetitivo] La Corte di giustizia ha già confrontato la normativa di vari Stati membri con le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e ha altresì interpretato le disposizioni della direttiva IVA relative alla prestazione di servizi nella sentenza WML. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che, oltre a ciò, nella presente causa sia necessaria un'interpretazione aggiuntiva, poiché, tenendo conto delle sentenze della Corte di giustizia relative all'interpretazione di queste

stesse disposizioni del diritto dell'Unione, le amministrazioni tributarie portoghese e ungherese sono pervenute a conclusioni diverse.

Il presupposto del presente contenzioso è costituito dalla domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal giudice adito del ricorso amministrativo proposto dalla WML per una parte dell'esercizio 2009 e per gli esercizi 2010 e 2011, rinvio pregiudiziale sul quale la Corte di giustizia si è pronunciata nel quadro della causa C-419/14. In detta causa, la Corte ha dichiarato che spetta al giudice del rinvio analizzare l'insieme delle circostanze del procedimento principale per accertare se il contratto stipulato tra le parti costituiva una costruzione puramente artificiosa intesa a dissimulare il fatto che la prestazione di servizi di cui trattasi non era effettivamente resa dalla società che ha acquisito la licenza, ma era di fatto resa dalla società che ha concesso la licenza, e ha stabilito le circostanze che devono essere oggetto di verifica; in considerazione di tale pronuncia, può affermarsi che la Corte di giustizia ha conferito un rilievo decisivo alla questione se la Lalib disponesse in Portogallo di locali, di infrastrutture e personale, e se esercitasse l'attività in nome proprio, sotto la propria responsabilità e per conto e rischio proprio. È su tali basi che occorre chiedersi se la Lalib possa essere considerata come un'impresa con sede in Portogallo e, pertanto, come destinataria dei servizi della ricorrente.

In tale contesto, la questione dei criteri secondo i quali il giudice di uno Stato membro deve valutare le circostanze esistenti all'atto di determinare il luogo delle prestazioni di servizi fornite tramite i siti internet in questione e, correlativamente, l'abuso di diritto, riveste un'importanza determinante nell'ambito del presente procedimento. Occorre chiedersi se possa collocarsi in Ungheria il luogo di prestazione del servizio agli utenti finali e, di conseguenza, se l'operazione tra la ricorrente e la Lalib possa essere considerata del tutto artificiosa, nonostante il fatto che la Lalib fosse il centro della complessa rete contrattuale e di servizi indispensabile per la prestazione del servizio e fornisse le condizioni per la prestazione del servizio con le proprie banche dati e software e attraverso fornitori terzi o appartenenti al gruppo Lalib o al gruppo di società della ricorrente, assumendosi così il rischio giuridico ed economico insito nella fornitura del servizio, e nonostante il fatto che i subcontraenti appartenenti al gruppo di società della proprietaria del know-how, tra cui la ricorrente, fossero coinvolti nel processo di attuazione tecnica del know-how, e che il titolare effettivo della società ricorrente – che era anche l'amministratore e titolare effettivo della proprietaria del know-how – esercitasse un'influenza sullo sfruttamento del know-how. Si pone la questione di come debba essere interpretato il fatto che la Lalib disponeva in Portogallo di locali, infrastrutture e personale. I giudici investiti del precedente procedimento promosso dalla WML hanno ordinato all'amministrazione tributaria, nel contesto delle indagini sul luogo effettivo della prestazione del servizio, di interpellare e coinvolgere l'amministrazione tributaria portoghese. L'amministrazione tributaria portoghese ha confermato che la Lalib esercitava effettivamente un'attività economica in Portogallo e che la esercitava per proprio conto e a proprio rischio. Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia relativo alla causa WML, il Portogallo ha presentato



osservazioni e il suo rappresentante è comparso personalmente e ha partecipato all'udienza, ragion per cui è evidente che l'amministrazione tributaria portoghese conosceva il contenuto essenziale della sentenza WML. Tuttavia, ha mantenuto la sua posizione sulla questione dello stabilimento della Lalib in Portogallo. Nonostante la sentenza WML, le amministrazioni tributarie ungherese e portoghese hanno mantenuto le loro precedenti posizioni divergenti. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che la sentenza WML non sia sufficientemente chiara sulla questione giuridica applicabile nel caso di specie, cosicché è necessario interpretarla e precisarla.

Come la Corte di giustizia ha già statuito al punto 51 della sentenza *KrakVet*, se accertano che una stessa operazione è oggetto di un trattamento fiscale differente in un altro Stato membro, i giudici di uno Stato membro investiti di una controversia che solleva questioni tali da implicare un'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione che esiga una pronuncia da parte loro, hanno la facoltà, o addirittura l'obbligo, a seconda che le loro decisioni possano o meno essere oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno, di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. È pacifico che, nelle sentenze relative alla stabile organizzazione, la Corte di giustizia si sia pronunciata in via definitiva anche sulla questione di quale dei due Stati membri disponga del potere impositivo (sentenze *Grunter Berkholz*, C-168/84, e *Faaborg-Gelting Linien*, C-231/94). Nel caso di specie, in cui due Stati membri applicano una qualificazione fiscale diversa ad una stessa operazione, il giudice del rinvio ritiene di essere obbligato a procedere al presente rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Tenuto conto del fatto che si tratta di un'operazione transfrontaliera, la valutazione di quest'ultima rappresenta un'importante questione di principio a livello dell'Unione, non solo dal punto di vista della determinazione del luogo di assoggettamento all'imposta, ma anche dal punto di vista della libera circolazione dei servizi. Alla luce delle precedenti considerazioni, il giudice del rinvio avvia un procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia principalmente a causa della differente qualificazione fiscale operata dalle autorità tributarie degli Stati membri sopra esposta. Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede chiarimenti alla Corte di giustizia in merito alla questione se, per quanto riguarda l'operazione oggetto della presente controversia, sia legittima la dichiarazione di assoggettamento all'imposta effettuata dall'amministrazione tributaria portoghese oppure quella effettuata dall'amministrazione tributaria ungherese e in quale dei due Stati membri detta operazione sia soggetta a imposta. A tal riguardo, esso si interroga sulla maggiore o minore importanza con la quale possono essere valutati i criteri indicati.

L'IVA è un'imposta armonizzata nell'Unione europea, cosicché la cooperazione tra Stati membri riveste un'importanza che deve essere non solo formale, ma deve anche supporre l'accettazione della posizione ufficiale delle autorità tributarie straniere. Il risultato della controversia tra le amministrazioni tributarie dei due Stati membri non può essere che i partecipanti all'operazione siano soggetti ad una doppia imposizione a causa della diversa posizione adottata da due Stati membri per quanto riguarda l'autenticità dell'operazione economica e il luogo

della prestazione del servizio. Infatti, la finalità delle disposizioni che stabiliscono il luogo di collegamento fiscale delle prestazioni di servizi è quella di evitare conflitti di competenza da cui possano derivare doppie imposizioni, il che sarebbe contrario al concetto di base del sistema uniforme dell'IVA.

(omissis) (omissis) [considerazioni procedurali di diritto interno]

Budapest, 28 settembre 2020.

(omissis)

(omissis)

(omissis) [firme]

DOCUMENTO DI LAVORO